

## LA PATENTE “A CREDITI” NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il tanto atteso Decreto (attuativo) 18 settembre 2024, n. 132 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

Nella Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria nell'edilizia<sup>1</sup> a partire dal 1° ottobre 2024.

Temporaneamente, ovvero fino al 31 ottobre 2024, sarà possibile autocertificare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma inviando il modello di autocertificazione tramite pec all'Ispettorato del Lavoro.

### LA RATIO DEL PROVVEDIMENTO

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, che recava “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

L'art. 29, comma 19, lett. a), contenuto all'interno del decreto sopra menzionato, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aveva completamente sostituito il precedente art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro<sup>2</sup>.

Già a marzo di quest'anno, infatti, era stata annunciata l'introduzione a far data dal 1° ottobre 2024 dell'obbligo di possesso di una specifica patente per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il comma 3 del nuovo articolo 27 aveva dunque preannunciato l'emanazione di un decreto da parte del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con cui venivano individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione previsto in specifiche ipotesi.

L'obiettivo, naturalmente, è quello di ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro, problema particolarmente critico in Italia. L'adozione di questa misura risponde all'urgenza di aumentare la conformità delle imprese edili (e non solo) alle normative di sicurezza, tramite un meccanismo simile a quello della patente a punti, con crediti assegnati e decurtati in base alla conformità o alle infrazioni riscontrate durante le attività lavorative. Secondo l'INAIL, i settori

<sup>1</sup> Non solo per le imprese qualificabili come “edili”, ma tutte le imprese (o lavoratori autonomi) che svolgono attività lavorativa all'interno di cantieri temporanei e mobili.

<sup>2</sup> Provvedimento pubblicato nel Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101.

con il più alto tasso di infortuni mortali restano infatti le costruzioni e l'industria manifatturiera, dati che hanno stimolato una maggiore pressione normativa.

## **COSA SONO I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

I cantieri temporanei o mobili sono definiti dalla normativa italiana, in particolare dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio noto come il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a) del decreto sopra citato, si tratta di quei cantieri dove vengono effettuati *“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

*Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria Civile”<sup>3</sup>.*

La definizione "temporaneo o mobile" si riferisce alla natura non permanente del cantiere, ovvero il cantiere ha una durata limitata nel tempo o si sposta di luogo in luogo in base alle necessità del progetto.

## **I DESTINATARI DEL NUOVO OBBLIGO**

A partire dal 1° ottobre 2024, la normativa prevede che siano obbligati al possesso della patente a crediti tutti i soggetti che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili.

Più precisamente, questa categoria include sia le imprese sia i lavoratori autonomi che svolgono attività fisica nei cantieri, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 81/2008. Come già chiarito nel paragrafo precedente, la patente non è riservata esclusivamente alle imprese edili, ma a tutte quelle che operano in qualsiasi tipo di cantiere temporaneo o mobile.

Sono espressamente esclusi dall'obbligo di possesso della patente quei soggetti che effettuano mere forniture di beni o prestazioni di natura intellettuale. Questo significa che professionisti come ingegneri, architetti e geometri, che offrono consulenze o servizi progettuali, non sono tenuti a ottenere la patente. L'esclusione riguarda quindi coloro che non intervengono direttamente nelle operazioni manuali all'interno dei cantieri.

Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti all'estero, sia in Stati membri dell'Unione Europea che in Paesi terzi, devono ottenere la patente se operano in Italia. Tuttavia, nel caso di imprese europee, è possibile richiedere la patente presentando una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalle autorità del Paese d'origine. Per le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il documento deve

---

<sup>3</sup> L'elenco è riportato nell'Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008.

essere riconosciuto dalla legislazione italiana. In assenza di questi documenti, tali soggetti saranno obbligati a richiedere la patente come se fossero operatori italiani.

Un'ulteriore eccezione riguarda le imprese che possiedono la qualificazione SOA, con classifica pari o superiore alla III. Queste imprese, riconosciute per la loro qualificazione nelle opere pubbliche, sono esentate dal possesso della patente, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, come previsto dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

In sintesi, la patente a crediti diventa uno strumento obbligatorio per una vasta gamma di operatori nei cantieri, sia italiani che stranieri, con specifiche eccezioni per coloro che operano esclusivamente a livello intellettuale o che detengono determinate qualificazioni riconosciute.

## **I REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE**

Per ottenere la patente a crediti, sono richiesti specifici requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare. Tali requisiti sono elencati chiaramente dalla normativa<sup>4</sup> e riguardano principalmente la regolarità amministrativa, contributiva e formativa dell'impresa.

Nel dettaglio questi sono i requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente:

- **Iscrizione alla Camera di Commercio:** è necessario che l'impresa o il lavoratore autonomo siano regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Questa iscrizione serve a certificare la presenza legale dell'attività sul territorio nazionale e la sua conformità agli obblighi di legge.
- **Formazione obbligatoria:** tutti i soggetti coinvolti nel cantiere, ovvero datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, devono aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Questo requisito è fondamentale per garantire che tutte le figure professionali coinvolte siano adeguatamente preparate per operare in sicurezza.
- **Regolarità contributiva:** Il richiedente deve essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la correttezza nei versamenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e casse edili, laddove applicabile. La validità del DURC è essenziale per dimostrare la regolarità nei confronti degli obblighi previdenziali e assistenziali.
- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** quando richiesto dalla normativa<sup>5</sup>, l'impresa deve avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Questo documento è obbligatorio per tutte le imprese con dipendenti e serve a identificare i rischi specifici legati alle attività lavorative, oltre a stabilire le

---

<sup>4</sup> I requisiti sono indicati all'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 1, comma 1, del Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 e al punto 2 del paragrafo "Rilascio della patente" della Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024.

<sup>5</sup> Deve intendersi nel senso che non è necessario per i lavoratori autonomi o per le imprese senza dipendenti.

misure preventive per minimizzare tali rischi. Il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi o alle imprese che non hanno lavoratori dipendenti.

- **Certificazione di regolarità fiscale:** l'impresa deve possedere la certificazione di regolarità fiscale, che attesta la conformità agli obblighi fiscali, in base a quanto stabilito dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Questo certificato è richiesto solo nei casi in cui la normativa lo prevede<sup>6</sup> e attesta che l'impresa non ha pendenze fiscali non sanate.
- **Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** quando richiesto dalla normativa, l'impresa deve aver designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Questa figura, che può essere interna o esterna all'azienda, ha il compito di gestire e coordinare le attività necessarie per prevenire i rischi sul lavoro.

## MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE

---

La patente a crediti viene rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica). Le istruzioni per presentare la domanda saranno fornite tramite una nota tecnica di prossima pubblicazione.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo. Questi soggetti possono anche delegare un terzo, come un consulente del lavoro, un commercialista, un avvocato o un CAF, ai sensi della legge n. 12/1979.

I requisiti per ottenere la patente vengono autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Dichiarazioni false comportano sanzioni penali secondo l'art. 76 dello stesso decreto. Alcuni dei requisiti, come l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC e la certificazione di regolarità fiscale, devono essere autocertificati. Altri, come la formazione obbligatoria e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), devono essere attestati tramite dichiarazioni sostitutive.

Se la domanda è presentata da un delegato, questo deve possedere le dichiarazioni del legale rappresentante o del lavoratore autonomo sui requisiti. In caso di accertamenti, questi documenti potranno essere richiesti dall'Ispettorato.

---

<sup>6</sup> In riferimento all'obbligo del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), la norma suggerisce che questo sia necessario solo nei casi specificamente previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. Ad esempio, l'obbligo si applica principalmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, ossia quelli in cui la retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'opera supera il 50% del valore complessivo del contratto (INL, circolare 23/09/2024 n. 4).

Tuttavia, la circolare dell'INL non chiarisce se, in alternativa al DURF, sia sufficiente presentare i modelli F24 che attestano il versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti, come indicato nei commi 1-4 del medesimo art. 17-bis. Un'interpretazione che risolverebbe le incertezze, ma che richiede un chiarimento formale da parte dell'INL, vista la menzione esplicita del DURF nell'art. 27 del D. Lgs.

Alcuni requisiti, come l'iscrizione alla Camera di Commercio, sono sempre obbligatori, mentre altri, come la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o la nomina del RSPP, si applicano solo alle imprese con dipendenti. I lavoratori autonomi devono soddisfare obblighi formativi solo se utilizzano attrezzature specifiche. Il portale terrà conto di eventuali esenzioni in base alle caratteristiche del richiedente.

Infine, anche imprese e lavoratori autonomi stranieri devono utilizzare lo stesso portale. Le imprese stabilite in uno Stato UE possono autocertificare il possesso di documenti equivalenti, come il modello A1 al posto del DURC. Le imprese extra UE devono invece presentare gli stessi documenti richiesti agli operatori italiani.

Una volta inviata la domanda, il portale genererà un codice univoco associato alla patente. In attesa del rilascio, le attività possono proseguire, salvo comunicazioni da parte dell'Ispettorato che accertino la mancanza di requisiti.

Il portale, però, sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare, ovvero dal 23 settembre 2024, sarà possibile presentare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo "[dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it)".

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la stessa data.

Si allega alla presente la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

In attesa del rilascio della patente, le attività previste dall'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 possono continuare senza interruzioni, a meno che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non comunichi diversamente. Questa disposizione consente alle imprese di continuare a operare fino alla conclusione dell'iter amministrativo, riducendo l'impatto operativo in attesa della verifica dei requisiti.

## **INFORMAZIONE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI**

---

L'art. 6 del Decreto ministeriale n. 132/2024 stabilisce che, una volta presentata la domanda di rilascio della patente, il titolare dell'impresa o il lavoratore autonomo è obbligato a informare, entro cinque giorni dal deposito della domanda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Questa

comunicazione deve essere tempestiva per garantire che i rappresentanti siano a conoscenza dell'avvenuta presentazione della domanda e della successiva gestione della patente.

## **UNA PATENTE DIGITALE E TRASPARENTE**

---

La patente a crediti deve contenere specifiche informazioni riguardanti l'impresa o il lavoratore autonomo a cui è stata rilasciata. In particolare, i dati inclusi nella patente sono:

- Dati identificativi dell'impresa, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del soggetto che ha richiesto la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio iniziale assegnato al momento del rilascio;
- Punteggio attuale, aggiornato in tempo reale tramite il portale;
- Eventuali sospensioni della patente, in caso di infortuni sul lavoro che abbiano causato la morte o un'inabilità permanente del lavoratore, come stabilito dall'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- Provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la riduzione dei crediti, come previsto dall'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

L'accesso alle informazioni contenute nella patente è riservato, secondo modalità che saranno indicate successivamente, a diversi soggetti:

- I titolari della patente o i loro delegati;
- Pubbliche amministrazioni;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (sia aziendali che territoriali);
- Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, come previsto dall'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
- Responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili.

Questa funzionalità di accesso ai dati sarà completata in una fase successiva dello sviluppo del portale.

## **UN SISTEMA A CREDITI**

---

Ogni azienda o lavoratore autonomo obbligato riceve un "punteggio" iniziale di 30 crediti al momento del rilascio della patente. Questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti, premiando le aziende più virtuose in termini di investimenti in sicurezza e formazione. In generale saranno suddivisi secondo quanto segue:

- 30 crediti al momento del rilascio;
- 30 crediti in base alla storicità dell'impresa;
- 40 crediti per specifici investimenti o attività di formazione.

---

I crediti aggiuntivi saranno attribuiti a chi dimostra di aver effettuato investimenti in sicurezza e formazione.

Per operare nei cantieri è necessario avere almeno 15 crediti.

Tuttavia, in caso di infortuni gravi o mortali, i crediti possono essere decurtati: la decurtazione dei crediti è proporzionale alla gravità delle infrazioni.

Ad esempio, la perdita di un lavoratore a causa di un incidente comporta una riduzione di 20 crediti (40 se ci sono più vittime). In casi estremi, come la "colpa grave" dell'impresa per un infortunio mortale, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi. La responsabilità per un infortunio che causi un'invalità permanente può portare alla sottrazione di 15 crediti, mentre per violazioni minori la perdita varia tra 1 e 10 crediti.

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non possono operare nei cantieri, a meno che non stiano completando appalti già in corso<sup>7</sup>.

In tal caso, sarà possibile (e necessario) avviare le procedure per il loro recupero: quest'ultimo verrà subordinato alla valutazione di una specifica Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL

La gestione del punteggio della patente diventa quindi un elemento centrale per la conformità alle normative vigenti e per la continuazione delle attività lavorative nel settore.

## **LE SANZIONI, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA**

---

Le sanzioni riguardano principalmente la violazione degli obblighi legati alla sicurezza sul lavoro e al mancato rispetto dei requisiti di legge. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsificazione dei requisiti autocertificati (come il DURC, il DVR o gli obblighi formativi), il titolare della patente può incorrere in sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la patente, come la regolarità fiscale o contributiva, può comportare la decurtazione dei crediti della patente stessa: nel caso in cui venga accertato il mancato possesso di almeno 15 crediti, è prevista una multa pari al 10 % del valore dei lavori, comunque non inferiore a €. 6.000,00.

La patente a crediti può essere sospesa in caso di gravi incidenti sul lavoro, in particolare se questi causano la morte o un'inabilità permanente a uno o più lavoratori, come stabilito dall'art. 27, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008. Questa sospensione è temporanea, ma impedisce al titolare della patente di continuare le proprie attività lavorative fino alla risoluzione del problema o all'adeguamento delle misure di sicurezza.

La sospensione può derivare anche da provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale, che possono seguire controlli effettuati dall'Ispettorato o da altre autorità

---

<sup>7</sup> Viene fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

competenti. In tali casi, la sospensione è legata alla necessità di tutelare la sicurezza sul lavoro e garantire che le imprese o i lavoratori autonomi siano in regola con le normative vigenti.

In caso di dichiarazioni false o non veritiere riguardo ai requisiti necessari per ottenere la patente, accertate in via definitiva durante i controlli successivi al rilascio, l'Amministrazione procederà alla revoca immediata della patente, come previsto dall'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. La revoca può essere accompagnata da sanzioni pecuniarie che variano a seconda della violazione commessa.

Se la patente viene revocata in seguito all'accertamento definitivo di false dichiarazioni sui requisiti, l'impresa o il lavoratore autonomo potranno presentare una nuova richiesta di rilascio della patente soltanto dopo dodici mesi dalla revoca. Questo termine è stabilito per evitare il rilascio di nuove patenti a soggetti che non rispettano i requisiti di sicurezza e trasparenza.

## **CONSIDERAZIONI**

---

Il nuovo sistema della patente a crediti introdotto con il D. M. n. 132/2024 e il D. Lgs. 81/2008 rappresenta senza dubbio un'importante innovazione nel panorama della sicurezza sul lavoro. Non possiamo negare l'importanza cruciale di tutelare la salute dei lavoratori, specialmente nei settori ad alto rischio come quello edile, dove le statistiche sugli incidenti sono preoccupanti. La sicurezza è un tema prioritario, e ogni iniziativa che mira a ridurre i pericoli sui luoghi di lavoro merita di essere accolta con favore. Il nuovo obbligo della patente a crediti ha infatti lo scopo di garantire che tutte le imprese e i lavoratori autonomi abbiano i requisiti necessari per operare in cantieri temporanei o mobili, migliorando così il rispetto delle normative di sicurezza.

Tuttavia, ci sono diverse considerazioni che destano preoccupazione. Nonostante la bontà dell'intenzione, il processo di implementazione ha mostrato notevoli inefficienze. Il ritardo di oltre sei mesi nell'emanazione del decreto attuativo (prassi ormai consolidata, e non solo nel settore lavoristico) è un tempo francamente eccessivo, soprattutto in un contesto che impone alle aziende di adeguarsi rapidamente per non incorrere in sanzioni. Non possiamo ignorare il fatto che queste tempistiche metteranno molte imprese nella difficile posizione di dover "correre" per conformarsi a una normativa complessa, in un tempo ridotto e senza una chiara pianificazione.

Un altro aspetto critico è la mancanza di un portale operativo. In un'epoca caratterizzata dalla rivoluzione tecnologica e digitale, è impensabile che nel 2024 le aziende debbano affidarsi a una procedura iniziale che prevede l'invio di una PEC, seguita da una successiva procedura telematica, non ancora del tutto operativa. Questo doppio passaggio sembra un anacronismo burocratico, che non solo genera confusione, ma rischia di aggravare ulteriormente il carico amministrativo delle imprese. È lecito domandarsi perché, anziché una PEC, non sia stata prevista fin dall'inizio una procedura digitale univoca e snella.

Forse sarebbe stato opportuno procrastinare l'entrata in vigore della patente a crediti al 1° gennaio 2025, offrendo così alle imprese il tempo necessario per prepararsi adeguatamente. Al momento, troppe domande rimangono senza risposta. Alcuni dettagli operativi non sono

stati chiariti dalla circolare emessa e, per quanto apprezzabili gli sforzi normativi e pratici, permane un eccesso di burocrazia che rischia di ostacolare l'efficacia dell'iniziativa stessa.

Infine, il sistema di sanzioni, sospensioni e revoche previsto dalla normativa, per quanto coerente e severo, potrebbe risultare troppo gravoso per alcune aziende, specie se la gestione del portale non sarà sufficientemente intuitiva e supportata da un'assistenza tecnica efficace. La previsione di penalità severe per errori nella dichiarazione dei requisiti, senza chiarire in modo esaustivo ogni casistica, potrebbe generare incertezze operative. Ci auguriamo che in futuro venga fatta maggiore chiarezza su alcuni punti cruciali, per evitare che un sistema pensato per migliorare la sicurezza si trasformi in un ulteriore ostacolo burocratico.

In conclusione, mentre sosteniamo pienamente l'obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza nei cantieri, ci auguriamo che venga fatta maggiore attenzione all'impatto concreto di queste misure sulle imprese, riducendo la burocrazia e garantendo strumenti tecnologici all'altezza delle esigenze del 2024.

## **ALLEGATI**

---

Per quanto concerne l'attribuzione di ulteriori crediti, il meccanismo sanzionatorio, ivi comprese le procedure di sospensione, nonché le vicende straordinarie di alcune aziende, si rinvia alla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024.

Allegati:

- [Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024<sup>8</sup>](#);
- [Dichiarazione sostitutiva per rilascio della patente a crediti<sup>9</sup>](#).

L'Area Lavoro dell'Associazione è a disposizione per ulteriori approfondimenti o informazioni in merito.

---

<sup>8</sup> Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all'indirizzo e-mail: "[PatenteACrediti\\_FAQ@ispettorato.gov.it](mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it)".

<sup>9</sup> Si ricorda che l'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo "[dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it)"

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la stessa data.